

D.g.r. 2 agosto 2016 - n. X/5517
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e s.s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciali (ZPS)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e s.s.m.i.;
- la deliberazione di giunta regionale del 19 luglio 1994 n. 54912 «Disposizioni per la gestione della caccia programmata e per il funzionamento dei comitati ai sensi della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, art. 28, comma 3»;

Dato atto che dal 1 aprile 2016, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di caccia dalle Province e dalla Città metropolitana alla Regione, le relative funzioni amministrative sono svolte dalla Regione anche per il tramite delle strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca degli uffici territoriali regionali (di seguito UTR) di cui all'allegato B della deliberazione di Giunta n. X/4774 del 28 gennaio 2016;

Dato atto che Regione Lombardia deve provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, agli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e agli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, relativi alle integrazioni al calendario venatorio regionale 2016/2017;

Considerato che l'art. 4 (Disposizioni transitorie e finali) della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/1993;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/1993, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

Atteso che le strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca degli UTR, sentite le consulte faunistico-venatorie provinciali ed esperite le istruttorie di competenza, hanno trasmesso alla unità organizzativa sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie della direzione generale agricoltura le proposte in ordine agli adempimenti relativi alle integrazioni al calendario venatorio regionale 2016/2017;

Ritenuto di equiparare su tutto il territorio regionale, gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93, mediante modifica del punto 8 della d.g.r. 54912 del 1994;

Dato atto della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia nella forma da appostamento fisso e temporaneo alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

Atteso che l'interesse ad avvalersi di tale facoltà è stato manifestato esclusivamente dalla struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'UTR di Brescia a seguito di esplicita richiesta del mondo venatorio, in sede di consulta faunistico-venatoria provinciale;

Dato atto della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, di regolamentare, sentito l'Ispra, l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria, integrandolo con due giornate settimanali aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre, e atteso l'interesse manifestato dal mondo venatorio in sede di consulte faunistico-venatorie provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Varese, Monza Brianza, Pavia nonché di Lecco;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, l'apertura della caccia in forma vagante può essere posticipata sino al 1° ottobre, per una maggiore tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale;
- ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2 della l.r. 26/93, per le specie stanziali può essere previsto un piano di prelievo, ovvero un numero massimo complessivo di capi prelevabili per ogni ATC/CAC;

Ritenuto, in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla l.r. 17/2004 per la caccia di selezione agli ungulati ed alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale, di prevedere che, con decreto, i dirigenti delle strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca degli UTR:

- approvino i piani di prelievo per la caccia alle specie capriolo, camoscio, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepore bianca e ne disciplinino il prelievo venatorio;
- approvino, ove previsti, i piani di prelievo delle altre specie di fauna stanziale;
- adottino gli eventuali provvedimenti di chiusura anticipata della caccia alle specie stanziali a seguito del completamento dei relativi piani di prelievo o per altri fondati motivi;

Atteso l'obiettivo di dare continuità alle prassi consolidate in relazione alle diverse specificità territoriali, così come proposte dalle Strutture Territoriali Regionali, garantendo al contempo il rispetto di minimi parametri di uniformità a livello regionale;

Ritenuto di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, relative alla stagione 2016/2017, per ogni ambito di competenza degli UTR;

Verificata la quantificazione degli importi previsti dalle Amministrazioni provinciali per la stagione venatoria 2015/2016 relativi al risarcimento dei danni per il prelievo illecito di capi di fauna stanziale di cui all'art. 51 della l.r. 26/93 e alla d.g.r. 54912/1994;

Attesa la necessità, anche sulla base dei predetti importi, nonché del valore di mercato e spese connesse ove trattasi di specie oggetto di immissioni e ripopolamenti, di modificare gli importi di cui alla d.g.r. 54912/94 ritenendo congruo, per il prelievo illecito di capi di fauna stanziale, il seguente risarcimento:

- € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- € 500,00 per ogni lepore comune;
- € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepore bianca;
- € 1.000,00 per ogni cinghiale;

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 05 agosto 2016

- € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e mufone.

Ritenuto di modificare il punto 8 della d.g.r. 54912/1994 sostituendolo integralmente con:

«8 - *Risarcimento per prelievi abusivi di fauna stanziale*

1. *In caso di prelievo abusivo sul territorio a caccia programmata di capi di fauna selvatica stanziale cacciabile, in aggiunta alle sanzioni amministrative di cui alle vigenti disposizioni di legge, sulla base del valore di mercato e spese connesse ove trattasi di specie oggetto di immissioni e ripopolamenti, ovvero in riferimento al valore biologico ed ecologico nel caso di specie di particolare interesse naturalistico, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono prevedere anche il risarcimento dei danni come di seguito quantificato per le diverse specie selvatiche:*

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e mufone.

2. *Detti risarcimenti, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni, sono destinati al Comitato di gestione territorialmente competente e vengono utilizzati, d'intesa con la Regione e con la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, per il finanziamento degli interventi di cui al precedente punto 5, comma 2.»*

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2016/2017, per ognuno degli ambiti di competenza degli UTR, contenute nei sette allegati, da 1 a 7, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di definire gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93, modificando il punto 8 della d.g.r. 54912/94, sostituendolo integralmente con:

«8 - *Risarcimento per prelievi abusivi di fauna stanziale*

1. *In caso di prelievo abusivo sul territorio a caccia programmata di capi di fauna selvatica stanziale cacciabile, in aggiunta alle sanzioni amministrative di cui alle vigenti disposizioni di legge, sulla base del valore di mercato e spese connesse ove trattasi di specie oggetto di immissioni e ripopolamenti, ovvero in riferimento al valore biologico ed ecologico nel caso di specie di particolare interesse naturalistico, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono prevedere anche il risarcimento dei danni come di seguito quantificato per le diverse specie selvatiche:*

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e mufone.

2. *Detti risarcimenti, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni, sono destinati al Comitato di gestione territorialmente competente e vengono utilizzati, d'intesa con la Regione e con la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, per il finanziamento degli interventi di cui al precedente punto 5, comma 2.»*

3. di prevedere che l'eventuale anticipo della apertura della caccia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, sia disposto con provvedimento del dirigente della struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'UTR di Brescia;

4. di prevedere che l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dall'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, sia disposto con provvedimento del competente dirigente della direzione generale agricoltura;

5. di prevedere che, con proprio provvedimento, il dirigente della struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'UTR competente per territorio:

- a) approvi i piani di prelievo per la caccia alle specie capriolo, camoscio, cervo, cinghiale, mufone, gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepre bianca e ne disciplini il prelievo venatorio;
- b) approvi, ove previsti, i piani di prelievo delle altre specie di fauna stanziale;
- c) adotti gli eventuali provvedimenti di chiusura anticipata della caccia alle specie stanziali a seguito del completamento dei relativi piani di prelievo o per altri fondati motivi;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della direzione generale agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it;

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

----- • -----

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR BERGAMO, INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

ATC: PIANURA BERGAMASCA

**CAC: PREALPI BERGAMASCHE, VALLE SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE
BORLEZZA, VALLE DI SCALVE**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

- E' fatto obbligo di cerchiare l'annotazione sul tesserino venatorio del capo di fauna selvatica stanziale e della beccaccia abbattuti se depositati in luogo diverso dal carniere.
- Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:
 - di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
 - di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati. La detenzione è altresì sempre vietata durante l'attività venatoria, ad esclusione degli autorizzati, nei giorni e nei luoghi consentiti;
 - di cartucce a munizione spezzata del tipo "over 100" e assimilabili;
 - di fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.
- Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l'orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.

- I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, c.1-bis, L.R. 26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.
- E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Provincia, inviando l'apposita cartolina alla "stazione ornitologica provinciale "LA PASSATA" località la Passata Miragolo San Marco in comune di Zogno (art. 4, L.157/92, art. 10 l.r. 26/93).

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Pianura Bergamasca

2.1 Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus fliridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	8	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	4	<p>L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione dell'ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.</p> <p>La caccia alla lepre comune è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino al 30.09.2016: nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica. - dal 1.10.2016: per tre giorni settimanali a scelta. <p>La chiusura della caccia alla lepre</p>

				<p>comune è anticipata qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 23.10.2016 non sia stato realizzato il 50% del piano di prelievo; - entro il 13.11.2016, non sia stato realizzato il 70% del piano di prelievo; <p>La caccia alla lepore comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di gestione dell'ATC.</p> <p>La caccia alla lepore comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo.</p>
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	<p>Maschio: dal 18.09.2016 al 31.12.2016</p> <p>Femmina: dal 18.09.2016 al 8.12.2016</p>	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	<p>Dal 18.09.2016 al 31.01.2017</p>	2	10	<p>Dal 1.01 al 31.01.2017 la caccia vagante alla volpe, anche con il cane da seguita, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, sino alle ore 13.00, in apposite squadre composte da non meno di 6 cacciatori, nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Corpo di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta.</p> <p>La caccia alla volpe con il cane da tana è consentita sino al tramonto esclusivamente nei pressi della tana, solo con una squadra composta da non meno di 4 cacciatori e con l'uso di non più di 4 cani da caccia.</p>

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA - ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETA' NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi, è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2016 al 11.09.2016 compresi, nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori.

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 1.01.2017 al 31.12.2017, la caccia vagante è consentita esclusivamente alla sola avifauna migratoria lungo i fiumi Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda, sino a 50 metri dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita, il cui uso è consentito sino al 31.12.2016, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla volpe.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC Prealpi Bergamasche, Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve

3.1 Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2016 al 30.11.2016 Zona A: dal 2.10.2016 al 20.11.2016	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2016 al 30.11.2016 Zona A: dal 2.10.2016 al 20.11.2016	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2016 al 30.11.2016 Zona A: dal 2.10.2016 al 20.11.2016	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica	2	8	

	<p>Zona B: dal 18.09.2016 al 30.11.2016</p> <p>Zona A: dal 2.10.2016 al 20.11.2016</p>			
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	<p>Mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: dal 18.09.2016 al 30.11.2016</p> <p>Zona A: dal 2.10.2016 al 20.11.2016</p>	1	4	<p>L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione del CAC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso CAC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.</p> <p>La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora, entro il 13.11.2016, non sia stato realizzato il 70% del piano di prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione del CAC.</p> <p>La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo.</p>
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	<p>Mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Maschio: dal 18.09.2016 al 31.12.2016 Femmina Dal 18.09.2016 al 31.10.2016</p> <p>Zona A: dal 2.10.2016 al 20.11.2016</p>	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì e domenica	2	10	Dal 1.12.2016 al 31.12.2016 la caccia alla volpe, anche

	<p>Zona B: dal 18.09.2016 al 31.12.2016</p> <p>Zona A: dal 2.10.2016 al 20.11.2016</p>			<p>con il cane da seguita, è consentita, nei giorni di mercoledì e domenica, sino alle ore 13.00, in apposite squadre composte da non meno di 6 cacciatori nominativamente individuate dai Comitati di Gestione e notificate al Corpo di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta.</p> <p>L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di 4 cacciatori e con l'uso di non più di 4 cani da caccia.</p> <p>La caccia alla volpe con arma a canna rigata è consentita solo ai cacciatori di selezione che non abbiano ancora completato l'abbattimento dei capi assegnati e comunque all'interno del settore di caccia assegnato.</p>
--	--	--	--	--

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA - ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi, è consentita nel CAC di iscrizione, nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica, dal 20.8 al 14.9 compresi in zona B; dal 7.9 al 28.9 in zona A, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 18 cani. Nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS), localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi, è consentita dal 11.9.2016.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC	COMUNE	LOCALITA'	ALTITUDINE m/s.l.m.
VALLE BREMBANA	TUTTI	TUTTE	2025
VALLE SERIANA	ONETA	M.GREM-BAITA ALTA	1700
	PREMOLO	M. BELLORO	1200
	PARRE	M. TREVASCO-BAITA SPONDA	1400
	PARRE	M.ALINO-BAITA VACCARO	1500
	ARDESIO	M.MONTE SECCO- CACCIAMALI	1200

	ARDESIO	RIFUGIO ALPE CORTE	1400
	ARDESIO	FRAZONE AVE	1200
	VALGOGLIO	M. AGNONE-BAITA DI MEZZO	1700
	GROMO	M. NEDULO-BAITA BASSA	1450
	GROMO	RIFUGIO VODALA	1600
	GROMO	M.AVERT-BAITA COSTA	1600
	GROMO	V. SEDORNIA-STALLE VIGNA	1400
	GANDELLINO	V. GRABIASCA-STALLE CONGNO E ROCCOLO CETO	1200
	GANDELLINO- VALBONDIONE	M. VIGNA SOLIVA- BAITA BASSA	1600
	VALBONDIONE	STALLE REDORTA	1300
	VALBONDIONE	STRADA RIFUGIO CURO'	1400
	VALBONDIONE	LIZZOLA LOC. PIANE	1400
	VALBONDIONE	PISTE SCI-RIFUGIO MIRTILLO	1900
	OLTRESSENDA ALTA	VALZURIO – STALLE MOSCHEL	1300
VALLE BORLEZZA	TUTTI	TUTTE	1800
VALLE DI SCALVE	TUTTI	TUTTE	1800
PREALPI BERGAMASCHE	TUTTI	TUTTE	1300

3.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Nei CAC Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Borlezza, Valle di Scalve sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. appostamento fisso;
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria senza l'uso del cane;
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;
5. vagante agli ungulati in forma selettiva; al cinghiale e alla volpe con arma a canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia assegnato; all'avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l'uso del cane.

Nel CAC Prealpi Bergamasche sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria;
3. vagante alla piccola selvaggina stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe);
4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe;
5. caccia collettiva al cinghiale e volpe;
6. caccia di selezione al capriolo e volpe;
7. caccia di selezione al cervo e volpe;
8. caccia di selezione al muflone e volpe;
9. caccia di selezione al cinghiale e volpe.

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita, anche con l'uso del cane, in aggiunta alle forme di caccia: n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9.

La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche in aggiunta alle forme di caccia n. 3, n. 4, n. 6, n. 7 e n. 8.

La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto è consentita su tutto il territorio della zona B analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria.

In tutti i CAC:

La caccia vagante alla selvaggina migratoria, con il cane da ferma e/o riporto, è consentita nei giorni di mercoledì e domenica non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo.

Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentito l'accesso oltre tale limite.

I cacciatori di galliformi alpini devono provvedere all'immediata apposizione sul capo prelevato del contrassegno inamovibile fornito dal CAC.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

E' vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.

E' fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare alla Provincia di Bergamo, prima dell'inizio della caccia di selezione di ogni singola specie, un dettagliato elenco dei cacciatori ammessi a questa forma di caccia con indicato, per ognuno di essi, i capi assegnati ed i contrassegni inamovibili loro consegnati distinti per numero di matricola.

Nella ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche, dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato.

Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

Valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna

Per quanto riguarda le limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, si rimanda a quanto previsto dal Piano faunistico venatorio-provinciale.

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

ATC: UNICO

**CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA
VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO,
N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell'ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo l'8.12.2016 è vietato l'utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate od allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;

- Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
- Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Ponteviso;
- Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 1.10.2016 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da 30 minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Unico

2.1 Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	15
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	15
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016 – Prelievo subordinato a un piano proposto dall'ATC e autorizzato dall'UTR, suddiviso in 3 periodi (dal 18.09 al 23.10, dal 24.10 al 21.11 e dal 22.11 al 8.12) con obbligo di comunicazione dei prelievi effettuati entro il 28.10 per il primo periodo ed entro il 20.11 per il secondo periodo secondo le modalità definite dall'ATC. Se entro il 20.11.2016 non sarà registrato il prelievo di almeno l'80% del totale autorizzato, il piano avrà termine.	1	10
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	20
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017 con limitazione dal 8.12.2016 al 31.01.2017 solo in squadra con cane da seguita secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzata dall'UTR su proposta dell'ATC	2	Non previsto

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani adulti è consentita dal 20.08.2016 al 11.09.2016 per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì), mentre per i cani di età non superiore a 15 mesi è consentita esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dal 1.08 al 18.08.2016, per quattro giorni

settimanali (esclusi il lunedì, martedì e venerdì). L'allenamento e addestramento dei cani è subordinato al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o alla ricevuta di versamento all'ATC corrispondente al tipo di caccia prescelto.

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, ghiandaia, tordo sassello. Dal 1.01.2017 al 16.01.2017 è altresì consentita la caccia da appostamento temporaneo alla cornacchia grigia e alla cornacchia nera.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC n.1 Ponte di Legno, n.2 Edolo, n. 3 Media Valle Camonica, n. 4 Bassa Valle Camonica, n. 5 Sebino, n. 6 Valle Trompia, n. 7 Valle Sabbia e n. 8 Alto Garda

3.1. Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B da 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	15
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016 (nel CAC n. 6 la caccia alla starna è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina)	2	15
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016 (nel CAC n. 4 dal 2.10.2016 al 30.11.2016); Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016 Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga prelevato almeno l'80% dei capi autorizzati entro l'80% del periodo totale concesso. Tale previsione riguarda anche la lepre bianca.	1	8 (di cui al massimo 2 di lepre bianca)
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016 (nel CAC n. 6 la caccia al fagiano è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina)	2	20
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2016 al 30.11.2016; Zona A dal 2.10.2016 al 30.11.2016 In Zona B è consentita dopo la chiusura dei piani di prelievo della stanziale, sino al 31.12.2016, solo in squadra, con cane da seguita secondo regolamento	2	Non previsto

	provinciale di Brescia, autorizzata dall'UTR su proposta dei CAC.		
--	---	--	--

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA

In Zona B:

- **CAC n. 1, n. 3, n. 7** dal 20.08.2016 al 17.09.2016, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 2, n. 4, n. 5, n. 6** dal 20.08.2016 al 11.09.2016, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 8**, dal 3.09.2016 al 21.09.2016, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sotto elencati per ciascun CAC

CAC	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 24.09.2016
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 5 – Sebino	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 6 – Valle Trompia	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016
n. 7 – Valle Sabbia	Solo nei giorni: 4.09 – 7.09 – 11.09.2016	Solo nei giorni: 14.09 – 18.09 – 21.09 – 25.09.2016
n. 8 – Alto Garda	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016 fermo restando quanto previsto per la Zona di Protezione Speciale	Dal 4.09.2016 al 18.09.2016 fermo restando quanto previsto per la Zona di Protezione Speciale

3.3 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ' NON SUPERIORE AI 15 MESI

Zona B

- **CAC n. 2, n. 4, n. 5, n. 7, n. 8** l'addestramento e l'allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi è consentita esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dall'1.08 al 18.08.2016 per quattro giorni settimanali (esclusi il lunedì, martedì e venerdì).
Nell'intero territorio del comune di Tremosine nel mese di agosto è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.
- **CAC n. 1, n. 2, n. 3** vigono le norme del Regolamento regionale n. 16/03.

Nel periodo compreso dal 20.08.2016 al 31.01.2017, ai fini dell'addestramento e allenamento, i cani di età non superiore ai 15 mesi sono equiparati ai cani adulti e soggiacciono alle stesse regolamentazioni.

L'addestramento e allenamento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o alla ricevuta di versamento al CAC di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

3.4 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI: 2000 m/slm in tutta la Zona Alpi.

3.5 ALTRE DISPOSIZIONI

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento regionale n. 16/2003 sono quelle già autorizzate con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 32 del 18.02.2016.

Sono definiti i seguenti divieti e/ o limitazioni:

- Divieto di caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate dei comuni di Esine e Gianico (CAC n. 4); nei comuni di Vobarno e Capovalle (CAC n. 7).
- Divieto di ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle nei seguenti CAC:

- **CAC n. 2**

- zona della Val Malga in Comune di Sonico;
- zona di Sant'Antonio, Piz Tri e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
- zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino all'8.11.2016. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;

- **CAC n. 8**

- zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa.
- Divieto dell'uso del cane da seguita dopo il 30.11.2016 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).
- Istituzione nel territorio del CAC n. 2 di due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.
- Divieto nelle zone appositamente tabellate dei comuni di Tremosine, Valvestino e Magasa della caccia alla beccaccia, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.
- Divieto della caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

Nel CAC n. 2, oltre la vegetazione d'alto fusto, è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, e del cane da ferma e riporto dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina.

Nel CAC n. 4 e n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre e del cane da ferma e/o da riporto oltre la vegetazione d'alto fusto dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina, fatto salvo l'utilizzo del cane da riporto per chi pratica

l'appostamento fisso purché venga tenuto al guinzaglio durante il tragitto da e per l'appostamento stesso.

Nella Zona A del CAC n. 6, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica di alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

Nel CAC n. 4, nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

Nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo, i cacciatori soci:

- del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6;
- del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7;

I cacciatori soci del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC prescelto; gli stessi cacciatori possono esercitare l'attività venatoria anche nella parte di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel comprensorio CAC n. 4, nel rispetto tuttavia dei regolamenti e dei piani di abbattimento del medesimo.

Sino al 31.12.2016 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dall'1.12 al 31.12.2016
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale, nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Civate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal presente provvedimento, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il Compensorio).
n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle e Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima).

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Delibera di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009). Il cacciatore che esercita la caccia alla lepre comune, coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca e pernice bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal CAC e sul quale è riportata la dicitura "a soli fini statistici" la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo. Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale n. 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

VALICHI MONTANI

I valichi montani presenti nel territorio bresciano sono quelli indicati nella Deliberazione consiliare n. 24/48/96 dell'1.09.1996, integrati con il Passo del Vivione e il Giogo della Presolana, in conformità alla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia del 31.03.2009, n. 17.

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR BRIANZA, INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI LECCO E MONZA BRIANZA**

ATC: MERATESE E BRIANTEO

CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Meratese e Brianteo

1.1 Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	8	

<i>perdix</i>)				
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	4	Nell'ATC Meratese il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione. La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella individuata nel Decreto di approvazione del piano di abbattimento. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Femmina: dal 18.09.2016 al 8.12.2016 Maschio: dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Non previsto	

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani è consentita dal 21.08.2016 al 15.09.2016 nell'ATC di iscrizione. Nel solo ATC Meratese vigono inoltre le seguenti norme specifiche:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione 1), di cui al successivo punto 1.4 possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni 2), 3) e 4), di cui al successivo punto 1.4 possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

1.3 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ' NON SUPERIORE AI 15 MESI

ATC MERATESE:

L'attività di allenamento e addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi è consentita dal 1 febbraio di ogni anno fino all'inizio dell'addestramento ordinario, con l'esclusione dei mesi di aprile e

maggio, esclusivamente nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie.

ATC BRIANTEO:

L'attività di allenamento e addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi è consentita dal 21.08.2016 al 31.01.2017.

1.4 ALTRE DISPOSIZIONI**ATC MERATESE:**

E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le liberazioni devono essere programmate all'inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del Comitato di Gestione.

Nella Zona speciale Penisola di Isella è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradiazione di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell'ATC.

Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia:

- dal 18.09.2016 al 29.09.2016: dalle 6.30 alle 12.00
- dal 30.09.2016 al 8.12.2016: dalle 7.00 alle 12.00.

L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell'ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

- 1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all'avifauna migratoria senza l'uso del cane. Dal 8.12.2016 al 31.01.2017, l'utilizzo del cane da seguita è consentito esclusivamente per la caccia alla volpe;
- 2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria;
- 3) caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane. Chi pratica tale specializzazione, nel periodo compreso tra il 18.10.2016 e il 26.11.2016, potrà esercitare la caccia alla sola avifauna migratoria anche con l'uso del cane da ferma;
- 4) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria.

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre, in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

È vietato l'uso di pallini di piombo nella Zona a Caccia speciale n. 6) Lago di Annone, la cui cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell'ATC.

ATC BRIANTEO:

Dal 18.09.2016 al 30.09.2016 compreso, la caccia vagante nell'ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

È fatto obbligo a tutti i possessori di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno dei capanni di cui sono titolari, il numero di riconoscimento del capanno, riportato sull'autorizzazione.

In entrambi gli ATC

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti;
- usare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con contenitore di carica ad apertura ritardata ovvero a lunga gittata tipo over 100 metri o assimilabili.

2. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI:

CAC Alpi lecchesi, Prealpi lecchesi e Penisola lariana

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli Ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative per la stagione di caccia 2016-2017 dell'UTR Insubria, sede di Como.

2.1 Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di cerniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non cacciabile			
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non cacciabile			
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile			
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Solo mercoledì e domenica	2	Non previsto	In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza

	<p>Zona B: Dal 18.09.2016 al 27.11.2016</p> <p>Zona A: Dal 2.10.2016 al 6.11.2016</p>			
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 18.09.2016 al 30.11.2016</p> <p>Zona A: Dal 2.10.2016 al 6.11.2016</p>	1	5	<p>L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.</p> <p>E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 18.09.2016 al 27.11.2016 femmina Dal 18.09.2016 al 4.12.2016 maschio; solo con cane da</p>	2	Non previsto	<p>In tutto il territorio del CAC Prealpi lecchesi, è vietato il prelievo della femmina di fagiano.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>

	ferma fino al 25.12.2016 Zona A: Dal 2.10.2016 al 6.11.2016 Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A è vietata l'attività venatoria a tutta l'avifauna			
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 18.09.2016 al 30.11.2016 Zona A: Dal 2.10.2016 al 6.11.2016	2	Non previsto	In Zona B L'uso del cane da seguita è consentito unicamente nei giorni di mercoledì e domenica. In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.
BECCACCIA <i>(Scolopax rusticola)</i>	Zona B: Dal 18.09.2016 al 18.12.2016 Zona A: Dal 2.10.2016 al 6.11.2016 Solo mercoledì e domenica	2	Non previsto	Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A la beccaccia può essere cacciata esclusivamente in zone di caccia speciale, se previste nel piano di prelievo della tipica alpina.

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA, DI CONCERTO CON I COMITATI DI GESTIONE – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETA' NON SUPERIORE AI 15 MESI

Nella Zona A di tutti i CAC e nella Zona B del CAC Prealpi lecchesi l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità del Regolamento per il recupero degli Ungulati feriti della Provincia di Lecco, è consentito dal 28.08.2016 al 14.09.2016 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il

cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 7.09.2016 al 2.10.2016, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita sono vietati. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Gli iscritti alla specializzazione Tipica alpina, nel periodo tra il 28.08.2016 e il 14.09.2016, possono allenare e addestrare il cane in Zona B senza aver ritirato il tesserino inserito e senza aver versato la quota integrativa, allegando il documento rilasciato dall'UTR Brianza – sede di Lecco. Oltre questo periodo, ogni cacciatore dovrà obbligatoriamente scegliere fra le specializzazioni «caccia alla fauna tipica alpina», «caccia all'avifauna ripopolabile» o «caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane», versando la quota integrativa. Il pagamento della quota integrativa per la caccia alla tipica fauna alpina e il ritiro del tesserino inserito devono essere effettuati entro e non oltre il 17.09.2016, pena l'esclusione dalla suddetta specializzazione.

In zona B l'allenamento e addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi è consentito a partire dal 1 febbraio di ogni anno fino all'inizio dell'addestramento ordinario, con l'esclusione dei mesi di aprile e maggio. I cacciatori devono portare un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

Nei CAC l'addestramento è consentito unicamente:

1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini:
 - a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso;
 - b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
3. in comune di Lecco: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.

Nelle predette aree alpine, l'addestramento può essere effettuato esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è sempre vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia. Il divieto sussiste anche nel caso in cui, per motivi diversi dalla caccia, l'utilizzo dei mezzi a motore è autorizzato dalle autorità competenti. Su tutte le strade non asfaltate, nei tratti posti oltre il confine della Zona A dei CAC non è mai consentito l'accesso alle zone di caccia, né il rientro dalle stesse, con l'uso dei veicoli a motore; per la restante rete viabilistica minore, è comunque fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggettati preposti.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli Ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di Ungulati nel periodo compreso tra il 18.09.2016 e 20.11.2016, in Zona B, e tra 2.10.2016 e 6.11.2016, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di Ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica;
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Sono inoltre istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata:

CAC Prealpi Lecchesi

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A è vietata la caccia alla lepre comune; è vietata altresì la caccia alla volpe con i cani;
- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli Ungulati; nella seconda zona è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco; in questa Zona speciale non sono autorizzabili variazioni della posizione del capanno;
- nelle zone speciali Morterone e Butteri è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. E' inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal 2.10.2016 e fino al 20.11.2016.

CAC Alpi Lecchesi

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli Ungulati.

Nelle ZPS IT2070303 Val Grigna e IT2020301 Triangolo Lariano l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

In tutti i CAC

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre, in modo ben visibile ed inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm;

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserito per la caccia agli Ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- usare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con contenitore di carica ad apertura ritardata ovvero a lunga gittata tipo over 100 metri o assimilabili;
- è vietato l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli Ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore d'appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

Tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli Ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 18.09.2016 al 2.10.2016: dalle ore 6.30
- dal 3.10.2016 al 29.10.2016: dalle ore 7.30
- dal 30.10.2016 al 20.11.2016: dalle ore 7.00
- dal 21.11.2016 al 30.01.2017: dalle ore 7.30.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A la beccaccia può essere cacciata esclusivamente in zone di caccia speciale, se previste nel piano di prelievo della tipica alpina.

Su tutto il territorio provinciale è vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, cesena e tordo sassello; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane è possibile cacciare sulla neve da appostamento fisso cesena e tordo sassello.

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR CITTA' METROPOLITANA, INCLUSO
NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI**

ALLEGATO 4.A

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO**

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	24
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016 nell'ATC n. 1 Dal 18.09.2016 al 29.11.2016 nell'ATC n. 2	1	6
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	24
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Non previsto

1.1 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2016 al 14.09.2016 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

L'allenamento e addestramento cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi è consentito dal 20.08.2016 al 27.02.2017 compreso, ai sensi della deliberazione della Provincia di Milano n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006.

1.2 ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 18.09.2016 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo l'8.12.2016 per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione. Tali squadre devono essere composte da un massimo di venti persone e non possono mai effettuare battute alla volpe nelle stesse giornate in cui si svolgono immissioni della lepre.

ALLEGATO 4.B
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
LODI**
ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	24 per ogni ATC di iscrizione
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	6 per ogni ATC di iscrizione
FAGIANO (<i>Phasianus</i>)	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	24 per ogni ATC di iscrizione

<i>colchicus)</i>			
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto

1.1 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETA' NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2016 al 14.09.2016 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

L'allenamento e addestramento cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi è consentito dal 20.08.2016 fino al 31.03.2017 compreso, ai sensi del vigente Regolamento provinciale di Lodi.

1.2 ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 18.09 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Dal 01.01.2017 al 31.01.2017 l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante, è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, all'interno delle seguenti ZPS, purché adeguatamente tabellate:

ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di Castelnuovo Bocca d'Adda*.

* Nella ZPS Po di Castelnuovo Bocca D'Adda inclusa nell'Oasi di Protezione "Fiume Po" vige comunque il divieto di caccia.

L'utilizzo del cane da seguita, per permettere le catture e immissioni della lepre comune, è consentito fino all'8.12.2016 fatta eccezione per la sola caccia alla volpe, consentita dal 9.12.2016 al 31.01.2017 con l'uso di non più di sei cani da seguita e/o cani da tana, tramite apposite squadre composte ognuna da un massimo di quindici cacciatori, muniti di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia, nominativamente individuati dai Comitati di gestione degli ATC, i quali sono tenuti a comunicare via PEC, almeno un giorno prima della data della battuta di caccia, al Corpo di Polizia provinciale i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi.

Dal 01.01.2017 al 31.01.2017, la caccia in forma vagante con l'utilizzo del cane e con l'esclusione del cane da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 e successive modificazioni in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Ai soci degli A.T.C. che abbiano optato per la caccia vagante alla sola selvaggina migratoria, è fatto obbligo di farsi apporre dall'A.T.C. di appartenenza, sul tesserino venatorio regionale, nello spazio riservato alla forma di specializzazione, il timbro con la dicitura "vagante solo migratoria".

Nelle zone di rifugio e di ambientamento istituite dagli A.T.C. ai sensi della D.G.R. 19.7.94 n. 54912, è consentita la sola forma di caccia da appostamento fisso, limitatamente alle autorizzazioni già in essere.

ISTITUZIONE TESSERINO INTERNO AGLI ATC

Nel rispetto delle norme sancite dalla l.r. 26/93 e successive modificazioni, nonché sulla base dei contenuti del Protocollo d'intesa tra ASL e Provincia di Lodi, i Comitati di gestione degli ATC possono approvare regolamenti che prevedano l'uso di un tesserino interno o scheda/e di rilevamento finalizzato/e anche ad una raccolta di dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell'ambito territoriale stesso. Il tesserino o scheda/e di rilevamento, ove istituito/e, deve/devono essere compilato/e nelle modalità indicate dagli ATC stessi, utilizzando i modelli in formato cartaceo o digitalizzato resi disponibili presso le sedi degli ATC.

Per gli adempimenti di competenza degli ATC, il tesserino interno e/o la scheda/e di rilevamento, vanno riconsegnati/e al/agli ATC che li/le hanno predisposti/e, entro il termine temporale stabilito dagli ATC.

E' vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, ovvero aventi superfici d'acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati.

L'esercizio dell'attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, solamente se l'appostamento sia posto direttamente sull'acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo, esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, purché il capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell'acqua, ovvero se l'appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all'acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria alla fauna stanziale è vietata nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. Nelle fasce di rispetto precisate è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo con preparazione di sito. Inoltre è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola).

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio lodigiano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

In particolare, per le aree attraversate dal fiume PO il confine degli ATC PC1, PC2 (Regione Emilia Romagna) e Laudense Sud (Regione Lombardia), ai fini della gestione faunistica venatoria, è costituito dalla linea della massima corrente del fiume medesimo, in luogo dei confini territoriali amministrativi.

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR INSUBRIA, INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI COMO E VARESE**

ALLEGATO 5.A

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
COMO**

ATC: OLGIATESE E CANTURINO

CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO DELL'UTR (ATC e CAC)

Nessun gruppo potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e nessun gruppo potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

E' vietato l'uso di munizioni con contenitore di carica ad apertura ritardata.

Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l'attività venatoria è vietato l'utilizzo di apparecchi radio rice-trasmittenti nonché di collari elettronici per cani.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona "A") ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31.12.2016, a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

L'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è vietato:

- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, con l'eccezione del territorio posto al di sotto dei 500 m del CAC Alpi Comasche;
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.

1. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Olgiatese e Canturino
1.1 Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2		
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2		
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	6	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	6	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	2 in ATC Olgiatese 3 in ATC Canturino	Chiusura anticipata rispetto ad andamento primi prelievi/censimenti e raggiungimento tetto massimo prelevabile.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016 Femmina chiusura al 8.12.2016	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	24	Nel mese di gennaio la caccia è consentita per non più di due giorni a settimana in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi all'UTR entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa; è consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dall'ATC all'UTR;

				nell'ATC Olgiatese la squadra può essere costituita da non più di 5 cacciatori oltre al conduttore, e con un massimo di 6 cani.
--	--	--	--	---

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ' NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani di qualsiasi età è consentita dal 18.08.2016 al 11.09.2016, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito:

- nei mesi di settembre e ottobre
 - alla migratoria senza l'uso del cane: per tre giorni a scelta;
 - alla stanziale con l'uso del cane: nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
- dopo il 30.10.2016: alla stanziale e alla migratoria, anche con l'uso del cane, per tre giorni settimanali a scelta.

Al fine di tutelare gli esemplari di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 31.12.2016.

Dal 9.12.2016 l'uso del cane da seguita è consentito solo fino alla prima data di immissione della lepre. Nel caso di chiusura anticipata del prelievo della lepre per raggiungimento del tetto massimo prelevabile, l'uso del cane da seguita è comunque consentito per la caccia alla volpe e alla minilepre.

Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante.

È vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre (LO RILEVIAMO DAL VOSTRO PIANO FAUNISTICO) entro 50 metri dal confine di tutti i siti di Natura 2000; al di fuori del SIC Fontana del Guercio è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle.

La caccia da appostamento fisso è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 20.09 al 28.09.2016: dalle ore 7.00 alle ore 18.30;
- dal 29.09 al 11.10.2016: dalle ore 7.30 alle ore 18.30;
- dal 12.10 al 29.10.2016: dalle ore 7.30 alle ore 18;
- dal 30.10 al 15.11.2016: dalle ore 7.00 alle ore 16.30;
- dal 16.11 al 27.12.2016: dalle ore 7.30 alle ore 16.30;
- dal 28.12.2016 al 10.01.2017: dalle ore 7.30 alle ore 17.00;
- dal 11.01 al 31.01.2017: dalle ore 7.30 alle ore 17.00.

Si applicano comunque gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale per la caccia in forma vagante alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane:

-in tutto il territorio dell'ATC Olgiatese;

-nell'ATC Canturino entro una fascia di 100 metri dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso.

L'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 13.00 nei giorni 8 ottobre, 22 ottobre, 5 novembre e 26 novembre 2016, per consentire le immissioni programmate di selvaggina.

2. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC Penisola Lariana, Prealpi Comasche e Alpi Comasche

2.1 Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non presente			
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non presente			
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile			
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Mercoledì e domenica dal 25.09.2016 al 27.11.2016	2	8	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Mercoledì e domenica dal 25.09.2016 al 27.11.2016	1	4 Fino a 6 capi in squadra nel CAC Alpi Comasche	Possibilità di chiusura anticipata in relazione all'andamento primi prelievi/censimenti e al completamento del piano di prelievo
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Mercoledì e domenica dal 25.09.2016 al 27.11.2016	2	16	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Mercoledì e domenica dal 25.09.2016 al 31.12.2016	2	16	

2.2 ALLENAMENTO E ADEDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA, DI CONCERTO CON I COMITATI DI GESTIONE – DISCIPLINA ALLENAMENTO E ADEDESTRAMENTO CANI DI ETÀ' NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento cani di qualsiasi età è consentita solo in Zona B dal 24.08.2016 al 21.09.2016, nei giorni di mercoledì e domenica, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Nel solo CAC Penisola Lariana è consentita anche il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

L'addestramento e allenamento cani sono vietati nella Zona A.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC Alpi Comasche

È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate, con la sola eccezione dei seguenti tratti:

- da Vercana ai Monti di Trobbio;
- da Tabbiadello sino a Pighee;
- dalla Chiesa di Livo al Ponte Dangri;
- da M.te Piazza a Piaghedo (Valpiana);
- da Agnone a Darana (M.ti Peglio);
- da Nessa a Brunedo (Stazzona);
- da Brenzio sino alle località Australia e Giunghè (Consiglio di Rumo);
- dal Ponte delle Seghe (comune di Garzeno) sino alle località Pornacchino e Zeda (M.ti Garzeno);
- da Catasco a Cortesello (M.ti Garzeno);
- da Quanc a Brenzeglio (M.ti di Garzeno);
- da Dongo a Tegano (M.ti Dongo);
- dalla località Desduall alla località Labbio (Monti di Musso);
- da Sogarto a Bron (Tre Terre);
- da Brichera a Nassina (M.ti Pianello);
- dalla località Grigna a Galorna (M.ti di Crema);
- da Carlazzo al Ponte Dovia;
- tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone.

CAC Penisola Lariana

è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all'Alpe Spessola;
- dall'Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall'Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 slm) all'Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco.

CAC Prealpi Comasche

è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- dal rifugio Bugone all'Alpe Grosso (o di Moltrasio);
- da Cascina Lissiga alla Valle dell'Inferno;
- tutte le strade interne alle piste di sci in comune di Lanzo Intelvi;

- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte, Zerla ed altre generiche località adiacenti;
- tutti i tratti sterrati che dalla località Belvedere (comune di San Fedele I.) conducono all’Alpe di Blessagno, alla Zerla e all’Alpe di Sesso;
- da Pigra alla località Antenne;
- tutte le strade che da Lura e da Blessagno conducono all’Alpe di Blessagno;
- dal rifugio Alpe di Colosso all’Alpe di Sala;
- la strada agro-silvo-pastorale dall’Alpe Bene di Sotto all’Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia;
- tutti gli sterrati ricadenti nella piana compresa tra il Fondo Chiuso del Golf Menaggio, la S.S. Menaggio-Portezza, la S.P. Portezza – Crotto Galbiga e le pendici del Monte Galbiga.

2.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia:

- 1) caccia agli Ungulati;
- 2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola Zona B;
- 5) caccia alla migratoria da appostamento fisso.

E’ sospeso per tutta la stagione venatoria il prelievo della specie pernice bianca.

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 1.10.2016.

Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.

Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall’avvenuto prelievo.

La caccia alle specie di cui sopra termina al completamento del piano di prelievo, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata in base alla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento e/o dalla valutazione degli indici cinegetici riferiti alle prime settimane di caccia.

Il prelievo dei galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento.

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carniere stagionale per cacciatore:

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero - 5 capi stagionali complessivi;
- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi stagionali, di cui 1 solo capo di Lepre bianca.
- Beccaccia: 20 capi stagionali.

In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dai piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell’intera Zona A è inoltre consentito

l'esercizio venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre comune.

In Zona B, la caccia vagante è consentita:

- alla fauna stanziale, dal 25.09.2016 al 27.11.2016, nei giorni di mercoledì e domenica;
- all'avifauna migratoria, dal 25.09.2016 al 31.12.2016, per tre giorni settimanali a scelta, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2016 al 31.01.2017 per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 8.12.2016 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate, ove si protrae sino al 31.12.2016.

E' fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.

E' resa obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre nonché dell'ala destra di ogni capo di coturnice abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il CAC competente (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). E' invece facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull'intero territorio provinciale nonché obbligatoria la consegna delle ingluvie di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

L'attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico Venatorio.

Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti e presso l'UTR Insubria sede di Como.

È vietato l'uso del cane da seguita in un raggio di 50 metri dai confini dei siti di Natura 2000.

Per la caccia all'avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

CAC Penisola Lariana

Nel periodo dal 25.09.2016 al 2.10.2016, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo la caccia con cane da ferma è consentita per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

Dal 9.12.2016 al 31.12.2016 il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/s.l.m, con il limite di un solo capo giornaliero per cacciatore.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 1.11.2016 al 31.01.2017.

CAC Alpi Comasche

In Zona A l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, dal 2.10.2016 al 13.11.2016, a eccezione della caccia alla beccaccia nelle Zone Speciali appositamente individuate, ove la stessa potrà protrarsi sino alla fine di novembre, anche con l'integrazione di una giornata settimanale a scelta.

Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

I cacciatori con cani da seguita devono segnalare, prima del ritiro del tesserino regionale, il nominativo dei costituenti la propria squadra al CAC competente.

Nel raggio di 150 metri dal confine del campo di tiro sito in località "Torrente S. Vincenzo" in comune di Montemezzo, vige il divieto di caccia in forma vagante e sparo, consentito solo per tarare le carabine così come da regolamento specifico.

ALLEGATO 5.B

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
VARESE**
ATC: N.1 PREALPINO E N. 2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA
CAC: NORD VERBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di cerniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

**1.TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Prealpino e delle Valli del
Ticino e dell'Olona**
1.2 Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di cerniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	Piano di prelievo ATC n. 1 capi 30; piano di prelievo ATC n. 2 capi 3.000. L'andamento dei piani di prelievo viene monitorato dagli ATC competenti. Al fine del raggiungimento del valore indicato non dovranno essere conteggiati i capi di coniglio selvatico abbattuti

				nei comuni di Uboldo, Origgio e Gerenzano.
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016 Possibile chiusura anticipata al 7.12.2016 in relazione alle immissioni	1	Non previsto	Piano di prelievo ATC n. 1 capi 102; piano di prelievo ATC n. 2 capi 300. Ai fini di monitoraggio, il capo abbattuto dovrà essere segnato sulla cedolina dell'ATC e contestualmente sul tesserino venatorio regionale; la cedolina compilata sarà quindi consegnata all'ATC, secondo le modalità stabilite dallo stesso, entro le ventiquattro ore successive all'abbattimento. Nel solo ATC n. 1 dovrà essere consegnata anche la zampa anteriore sinistra dell'animale.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017 Femmina in ATC n. 1 chiusura al 31.12.2016	2	Non previsto	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Non previsto	Piano di prelievo ATC n. 1 capi 200; piano di prelievo ATC n. 2 capi 600.

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e l'addestramento dei cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è consentita dal 20.08.2016 al 11.09.2016, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con l'esclusione del martedì e del venerdì, nell'ATC di iscrizione, ai soci in regola con la quota d'iscrizione. Nei SIC l'attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un raggio di rispetto minimo di 150 metri dalle garzaie. Nelle ZPS l'allenamento e addestramento è consentito esclusivamente dal 01.09.2016 al 8.09.2016.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo il 7.12.2016, su richiesta motivata degli ATC, l'UTR Insubria può vietare la caccia vagante a seguito di eventuali immissioni di lepre comune, al fine di tutelare i soggetti immessi, nei territori interessati da tali operazioni e in quelli dei comuni limitrofi, a esclusione delle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, per le quali la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2017.

Sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, compresi nelle Comunità Montane, sono consentite unicamente la caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello, la caccia di selezione a tutti gli ungulati e le braccate autorizzate al cinghiale.

Nell'ATC n. 1 la caccia collettiva al cinghiale è consentita in braccata e in girata, dal 2.11.2016 al 31.01.2017; nell'ATC n. 2 la caccia collettiva al cinghiale è consentita nella sola forma della girata, dal 2.11.2016 al 31.01.2017.

All'interno dei SIC Parco regionale Campo dei Fiori, la caccia di selezione agli ungulati è consentita dal 1.09.2016 al 19.09.2016 con eventuale riassegnazione dei capi dal 10.10.2016 al 10.11.2016.

Nelle ZPS l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

2. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC Nord Verbano

3. Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non presente			
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2016 al 30.11.2016 Zona A: dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non presente			
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2016 al 30.11.2016 Zona A: dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	Non previsto	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2016 al 30/112016 Zona A: dal 2.10.2016 al 30.11.2016	1	2	Prelievo massimo di 15 capi complessivi per il CAC

FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2016 al 4.12.2016 Zona A: dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	Non previsto	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2016 al 31.12.2016 Zona A: dal 2.10.2016 al 30.11.2016	2	Non previsto	Prelievo massimo di 50 capi complessivi per il CAC

Nell'intero CAC, durante la stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:

- gallo forcello: punti 30, massimo 2 capi
- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi
- starna: punti 3
- fagiano: punti 3.

3.1 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA, DI CONCERTO CON I COMITATI DI GESTIONE – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 15 MESI

Nella Zona A, l'attività di allenamento e addestramento cani è consentita solo agli iscritti al CAC e con l'esclusione dei cani da seguita, al di fuori del SIC, nei seguenti giorni: 28.08 e 31.08.2016, 4.09 e 7.09.2016; all'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni: 11.09 e 14.09.2016.

Nella Zona B, al di fuori del SIC, l'attività di allenamento e addestramento cani è consentita nei giorni 21.08, 24.08, 28.08 e 31.08.2016, 4.09 e 7.09.2016 a coloro i quali sono stati ammessi a cacciare nella Zona B o nell'intero CAC. All'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni 11.09 e 14.09.2016.

L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi sono consentiti negli stessi periodi e giorni previsti per i cani adulti.

3.2 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

L'accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggi comunali; Dumenza in località Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegno e Chiesetta della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l'accesso alle zone di caccia.

Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.

Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio-Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada Musignano-Lago Delio; nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo.

3.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)

I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue.

Da est a ovest:

dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s'incontra il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte di Sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Montereccchio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell'ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s'incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.

In Zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal 2.10.2016 al 30.11.2016, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. La caccia da appostamento fisso è vietata.

Confini delle zone per la caccia alla beccaccia con l'utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta:

Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va all'Alpetto passando per l'abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell'acquedotto si giunge al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a Cortiggia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell'ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s'incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.

Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine dell'Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.

In Zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 18.09.2016 al 31.12.2016 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico, volpe e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il 30.11.2016 per le specie lepre comune, starna, coniglio selvatico; termina il 4.12.2016 per il fagiano; termina il 31.12.2016 per la volpe. L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il 30.11.2016 a seguito della chiusura della caccia alla lepre.

Dal 30.11.2016 al 4.12.2016 per la caccia al fagiano è consentito l'uso del cane da ferma.

La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal 18.09.2016 al 30.01.2017 per tre giorni settimanali a scelta.

Zona di divieto di caccia alla lepre comune

Il prelievo della lepre comune è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Montereccchio e si prende il tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con la lepre nel carniere abbattuta in altre zone.

Zona di divieto di caccia al gallo forcello

Il prelievo del gallo forcello è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con Monteviasco, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivia di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località "Cassinelle" si arriva fino all'Alpe Corte per poi proseguire fino al "Sasso Bianco" e raggiungere il cippo n. 15; si scende lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con il gallo forcello nel carniere abbattuto in altre zone.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 1.11.2016 al 31.01.2017.

Nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.

Nell'intero CAC, è sempre vietato:

- cacciare con terreno coperto anche solo parzialmente da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione;
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione;
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dai regolamenti vigenti e dalle disposizioni attuative dell'UTR Insubria, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;
- cacciare la coturnice;
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché a palla unica. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse.

Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo del CAC e segnalato al CAC stesso utilizzando l'apposito tagliando predisposto nel tesserino aggiuntivo. Il tagliando deve essere imbucato entro le ore 19.00 del giorno successivo all'abbattimento, nei punti di raccolta situati a Veddasca (Chiesetta della Forcora), Dumenza (Piazzale Chiesa dell'Immacolata), Maccagno (via Garibaldi 1/A) e Luino presso l'Armeria di Via Sereni. Per il gallo forcello e la lepre, oltre alle procedure sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca.

— • —

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR PAVIA, INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

**ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3
PAVESE, N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS
RISAIE DELLA LOMELLINA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo e muflone.

1. Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con	La caccia termina al raggiungimento del piano di prelievo

<i>rufa</i>)			decreto UTR	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto UTR	La caccia termina al raggiungimento del piano di prelievo
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto UTR	La caccia termina al raggiungimento del piano di prelievo
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto UTR	La caccia termina al raggiungimento del piano di prelievo
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Non previsto	Caccia in squadre composte al massimo da 20 cacciatori, organizzate dall'ATC competente, vietata nelle giornate di catture o di immissioni di fauna selvatica

1.1 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2016 al 14.09.2016 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'allenamento e addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, sono consentiti dal 20.08.2016 al 31.01.2017 compreso.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Sulla base dei piani di prelievo, ciascun ATC attribuisce, in funzione della vocazionalità del proprio territorio, un punteggio ad ogni capo di stanziale differenziato per specie (limitatamente a lepre comune, starna, pernice rossa e fagiano) e stabilisce un punteggio massimo stagionale per il cacciatore.

Dal 9.12.2016 la caccia col cane da seguita è vietata sull'intero territorio dell'UTR, fatta salva la caccia alla volpe sino al 31.01.2017 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 31.12.2016, ove consentita.

Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio dell'UTR, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 4 è consentita esclusivamente all'avifauna migratoria entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero;
- nell'ATC n. 5 è vietata dopo il 31.12.2016, fatta salva la sola caccia alla volpe col cane da seguita consentita sino al 31.01.2017.

Nella ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina, dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo di fauna stanziale abbattuto, deve aggiungersi un cerchio intorno alla X marcata sul tesserino venatorio regionale nella casella relativa alla specie prelevata.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm. Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali o artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e in braccata al cinghiale.

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR VALPADANA, INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI MANTOVA**

ALLEGATO 7.A

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
CREMONA**

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	6	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta motivata degli ATC
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Non previsto	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Non previsto	

1.1 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione, dal 20.08.2016 al 15.09.2016 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

L'attività di allenamento e addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi è consentita ai sensi del regolamento regionale n. 16/2003.

1.2 ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno finalizzato alla raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Dal 18.09.2016 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.00.

Dal 9.12.2016 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni della lepre comune.

Dal 1.01.2017 la caccia al fagiano è vietata negli ATC n. 1, 2, 3, 4 e 6.

In tutte le ZPS, dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

La gestione faunistico-venatoria delle aree poste in sponda destra e sinistra del fiume Po, nonché per le aree poste a confine tra il territorio cremonese e mantovano, attraversate dal Canale Ceriana, viene attuata sulla base degli accordi stipulati tra gli ATC del territorio cremonese e degli altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, negli ATC n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dal 16.12.2016, e nell'ATC 7 dal 1.01.2017, la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua di seguito elencati:

a) Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 e successive modifiche in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra ove vige comunque il divieto di caccia dopo il 16.12.2016;

b) Canali e rogge:

- Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San Martino del Lago)
- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova)
- Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocasse/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova)
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla strada prov.le n. 3 Montanara/Gabbioneta)
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte sino fino alla S.P. 46)
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all'Az. Venatoria S. Franca)
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla SP 50 Cremona Porto Polesine)

- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova)
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda)
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S.Daniele Po)
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po)
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro - Loc Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po)
- Colatore Riglio (dal sottopasso della provinciale n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso provinciale n. 42).

Tale limitazione non si applica agli appostamenti temporanei, con preparazione del sito per l'intera giornata di caccia, senza l'ausilio del cane e con obbligo di trasporto delle armi scariche e nel fodero nel percorso da e per l'appostamento.

ALLEGATO 7.B
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
MANTOVA**
ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto	La caccia alla starna può terminare in anticipo su proposta motivata dell'ATC e termina, comunque, al completamento del piano di prelievo
LEPRE COMUNE <i>(Lepus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	Non previsto	La caccia alla lepre comune può terminare

<i>europaeus)</i>				in anticipo su proposta motivata dell'ATC e termina, comunque, al completamento del piano di prelievo
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Non previsto	La caccia al fagiano può terminare in anticipo su proposta motivata dell'ATC e termina, comunque, al completamento del piano di prelievo
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Non previsto	

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani, è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2016 al 15.09.2016 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. L'attività di allenamento e addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi è consentita ai sensi del regolamento regionale n. 16/2003.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno finalizzato alla raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Dal 18.09.2016 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.00.

Dal 9.12.2016 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni della lepre comune.

Dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Al di fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero.

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia dal 1.01.2017 al 31.01.2017 la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica. In tale ZPS, la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria nel periodo dal 18.09.2016 al 31.12.2016 è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta.

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio mantovano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.